

CAPITALE ASSICURATO FINO AL COSTO TOTALE DEL VIAGGIO

Per richieste di rimborso tramite comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta in:

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 4717
Via Condottieri, 4 - 20123 Milano

Per una più tempestiva e sicura liquidazione dei sinistri, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione, è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare
Il sito web www.limosinstro.it

Nota Informativa Contrattuale - predisposta ai sensi dell'art.185-D.Lgs. 75/2005 - N.206 del 18/06/2005, con il numero di protocollo del Regolamento SIPA N.59 del 25/06/2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 75/2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederla in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.

Sede Legale

37, Rue Talboul, 75009 Paris - Francia

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490090

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzato all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02232695.1 - www.allianz-globale-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AGA INTERNATIONAL S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Pia Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 26 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esperto non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), concordando l'esposto della documentazione relativa al reclamo tralasciato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controverbia inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziana. Prima di andare all'Autorità Giudiziana è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

• Mediazione (L. 98/2013, n.98), può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione (L. 98/2013, n.98), può essere avviata presentando istanza ed un Organismo di Mediazione, al sito www.giustizia.it.

• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162); può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di fini transfrontaliere i reclami con domicilio in Italia può presentarsi il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attuazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/financet/in-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informazioni Privacy sulle tecniche di comunicazione a distanza
(ex D. Lgs. n. 196 del 30/06/03)

Per rispettare la legge sulla privacy, La Informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui lei beneficaria. I dati forniti da Lei stesso o da lei soggetti saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obbligo della loro alla loro. da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornire le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche telematico, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornire il servizio in tutto o in parte.

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopraelate anche quando dovrà comunicare, per fini previsti dalla polizza, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare alcuni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti filiali del Gruppo.

Silvia, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S. E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel piano postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - Pia Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it dove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - Pia Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

DIPLOMA DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO ETEROVALUTE
ESISTENTE PRESENTI CERTIFICATO

AGA International S.A.
Sede Legale: 37, Rue Talboul - 75009 Paris - France - Ogni fax: 02 26 26 008 e 02 26 26 008

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.

Il Contratto di Assicurazione è in vigore dal 10/10/2015 al 10/10/2015. Il premio assicurativo è di € 199,979.



Sig.

Date viaggio

Destinazione

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE AZ-ANL

POLIZZA N° 199979

Annullamento Viaggio



How can we help?



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

- Allianz Global Assistance:** un marchio di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse e protetto dall'assicurazione.
- Bagaglio:** l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soffitto.
- Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.p.A. r.l. che, in conformità al Regolamento semp. n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
- Contrante:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- Domicilio:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
- Europa:** i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canada, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
- Familiare:** il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
- Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
- Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
- Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
- Istituto Di Cura:** struttura sanitaria pubblica o a casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionamenti istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenza o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
- Mondo:** la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
- Premio:** la somma (imposte comprese) dovuta dal Contrante, alla Società.
- Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
- Viaggio:** il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
- Sinistro:** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Società:** AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, P.le Lodi 3 - 20137 Milano, di seguito denominata anche con il suo marchio Allianz Global Assistance.

GARANZIE

ANNUIE IN VIAGGIO

- Art. 1 - Oggetto:** L'assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio o al Vettore. In base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio è/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
- 1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare;**
- 1.2 - Nei casi di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare;**
- 1.3 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato;**
- 1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/assunzione dal lavoro (casa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione;**
- 1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che**

colpiscono i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongono la sua presenza.

1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.

1.7 - Infiltrazione a compiere avanti l'Autorità Giudiziarla quale lesione o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificata dall'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come cause di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi caratteri evolutivi o cronici. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

Art. 2 - Scoperto: Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51 a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni

- 3.1 - Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:**
- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerra, insediati dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, armamenti, legge marziale, potere militare o usurpativo o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scoppi, sommosse, tumulti popolari;
- c) conflitto, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ed uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto) o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsiasi atto che includa ma non sia limitato al uso della forza o di violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili, comprese l'intervento di influenzare qualsiasi governo e/o procurare all'inevitabile opinione pubblica sia nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggi intrapresi verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente; viaggi estermi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) bombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, irradiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da ammantati nucleari, o derivanti da fenomeni di irradiazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, asfissive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- l) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- m) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- n) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- o) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- p) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- q) uso di alcoolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, infermità mentali, schizofrenia, forme manicodpressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- r) suicidio o tentativo di suicidio;
- s) virus da immunodeficienza umana (HIV), Sindrome da immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- t) guida di veicoli per i quali è presente una patente di categoria superiore alla B e di rinfanti a motore per uso non privato;
- u) epidemie, eventi caratteristici di pandemie (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da compromettere una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- v) quarantene.

Dall'assicurazione sono altresì escluse le rinnunce dovute a:

- a) un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi;
- b) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 1), come pure la malattia concluse;
- c) stato di gravidanza;
- d) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4.

3.2 - Qualora l'Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell'art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.

3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.), l'importo, purché non superiori a quello effettivamente applicato dall'Assicurato.

3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.

3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari al ricupero effettuato dall'Assicurato stesso.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all'art. 1 "Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4 - Misure restrittive

4.1 - Allianz Global Assistance non è tenuta a fornire la copertura ed a prestare benefici conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità delle polizze, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz.it/global-assistance/it/centrali/Prodotti/viaggiatori/.

4.2 - La copertura assicurativa non è operativa, nei casi, in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate, in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Casella Postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è responsabile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggio ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).

L'Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizia consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'indennizzo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.